

L'Intelligenza Artificiale, il diritto e la politica nella dodicesima edizione della Scuola Estiva Arpinate

Francesco Cirillo

ABSTRACT

La dodicesima edizione della Scuola Estiva Arpinate sul tema dell'Intelligenza Artificiale, il diritto e la politica ha visto coinvolti relatori e borsisti che si sono confrontati con le questioni interdisciplinari sorte in ragione della recente diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale. Tra i vari aspetti, i relatori si sono concentrati sulla stessa definizione di IA, sui possibili usi benefici e sui rischi, sull'ipotesi di un'etica della tecnologia e sull'impiego dell'IA nell'ambito del diritto.

The twelfth edition of the Arpino's Summer School on the theme of Artificial Intelligence, law and politics involved speakers and fellows who addressed the interdisciplinary issues that arose due to the recent diffusion of artificial intelligence systems. Among various aspects, speakers focused on the definition of AI, on the possible beneficial uses and risks, on the hypothesis of an ethics of technology and on the use of AI in the field of law.

Da giovedì 19 a sabato 21 settembre 2024 si è svolta ad Arpino (FR) la dodicesima edizione della Scuola Estiva Arpinate, quest'anno sul tema dell'Intelligenza Artificiale e dei suoi risvolti politici e giuridici, promossa dall'Università degli Studi Niccolò Cusano insieme con l'Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia, con il coordinamento del prof. Enrico Ferri e la collaborazione del prof. Alberto Scerbo.

La Scuola ha visto la partecipazione di decine di relatori e di studenti borsisti, i quali si sono confrontati con le principali questioni interdisciplinari che la comparsa delle recenti applicazioni sta suscitando, approfondendo temi legati all'etica, alla

PAROLE CHIAVE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE; AI ACT; DIRITTI FONDAMENTALI; INFORMATICA; IA ANTROPOCENTRICA.

KEYWORDS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE; AI ACT; FUNDAMENTAL RIGHTS; COMPUTER SCIENCE; ANTHROPOCENTRIC AI.

regolamentazione e alle implicazioni sociali delle nuove tecnologie.

Innanzitutto, l'attenzione è stata rivolta alla stessa definizione di Intelligenza Artificiale, solo apparentemente stabile e condivisa, ma in realtà ineffabile e problematica.

L'IA, infatti, rappresenta innanzitutto il sintagma con cui si inaugurerà un programma di ricerche sorto nel workshop di Dartmouth del 1956¹, un

¹ Un quadro rapido sull'iniziativa e la sua fortuna in J. Moor, The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty years, in «AI Magazine», (2006), 4, pp. 87-89. Le finalità programmatiche nel documento di J. McCarthy, M.L. Minsky, N. Rochester, C.E. Shannon, A Proposal for the

programma eterogeneo nei metodi e nelle finalità, e l'espressione tutt'ora rappresenta per le scienze dure un termine ombrello, capace di ricomprendere applicazioni che imitano il comportamento umano e l'azione, il pensiero razionale e le capacità cognitive², ora ambendo a riprodurre singole attitudini o competenze, ora mirando a sviluppare sistemi artificiali generali, che non svolgano cioè singole attività determinate, ma siano capaci di apprendere un qualsiasi compito intellettuale umano³.

Il tema, come è emerso sin dalla relazione inaugurale della Scuola, tenuta dal filosofo del diritto Francesco Romeo⁴, rinvia da subito a un rapporto complesso con le scienze cognitive e le neuroscienze, perché lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale – l'ipotesi di replicare in modo artificiale l'intelligenza umana – si accompagna necessariamente con il programma speculare e complementare che nel corso dell'ultimo secolo si è direzionato a studiare l'attività cognitiva dell'essere umano. Detto altrimenti, replicare l'attività cognitiva umana in un sistema artificiale è un modo di comprenderne e modellarne il funzionamento, cosicché lo sviluppo di un'IA sempre più efficace si accompagna, almeno in parte, con la conoscenza sempre meno vaga della mente e dei suoi "meccanismi"⁵.

Nondimeno, come ho argomentato nel mio intervento, il problema della definizione di cosa sia

o possa essere un'IA non ha solo una dimensione filosofico-teorica, ma anche una sua proiezione applicativa: da un lato la nozione di IA vorrebbe includere applicazioni molto diverse tra loro, con impieghi in quasi ogni attività umana, dall'altro lato emerge il rilievo della sua caratterizzazione allorquando ci si proponga, come fa il legislatore europeo con l'AI Act⁶ o il Governo italiano nel disegno di legge in esame al Senato⁷, di regolare i sistemi di Intelligenza Artificiale definendo un quadro normativo comune e un complessivo sistema di governance. Da questo punto di vista, la definizione di un'IA è il punto di partenza di un nuovo sistema di regole, e perciò anche uno dei nodi problematici dell'intera disciplina.

Come è chiaro, la questione della regolamentazione non pone solo criticità di carattere propriamente giuridico (e di tecnica normativa), ma apre a problemi relativi alla sua opportunità, anche in termini economici, a problemi relativi alla possibilità stessa di definire un'etica dell'IA, e più in generale si connota per la sua rilevanza politica nello scenario contemporaneo. Ed è soprattutto in questo spazio che si genera il dibattito – se si vuole, con Eco – tra apocalittici e integrati⁸, cioè, tra quanti evidenziano i possibili rischi di un impiego diffuso e incontrollato della tecnologia e quanti fanno propria una visione più ottimista del suo impatto, senza celare gli aspetti critici e le possibili derive da fronteggiare.

È così che, ad esempio, le studiosi di Filosofia del diritto Valeria Barone e Mariapia Romeo hanno sottolineato – muovendo da una prospettiva critica della tecnica nella società contemporanea – un possibile attrito tra le ragioni dell'algoritmo e quelle dell'umano, la prima soffermandosi sulla possibile incidenza sulla stessa identità delle persone, sul rapporto tra

Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955, ora in «AI Magazine», (2006), 4.

2 P.e., S.J. Russell, P. Norvig, *Intelligenza artificiale: un approccio moderno*, Milano, 2005, p. 4, propongono uno schema quadripartito delle possibili definizioni. Tra le prime trattazioni che – escludendo l'uso dell'intelligenza in riferimento alle macchine – aprirono la riflessione sul punto, cf. A.M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, in «Mind», (1950), 59, p. 433 ss.

3 Un quadro chiaro delle possibili distinzioni tra IA debole, forte e generale è in R. Fjelland, *Why general Artificial Intelligence Will Not Be Realized*, in «Humanities and Social Sciences Communications», (2020), 7.

4 Del quale v. già, tra le varie, F. Romeo, *Esplorazioni nel diritto artificiale*, in «I-lex», (2004), 2; Id., *Giustizia e predittività. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», (2020), 1; Id., *Algoritmi di Giustizia ed equità nel diritto. Quando razionalità ed emozione convergono*, in «I-lex», (2021), 1; Id., *La produzione culturale dell'artificiale: prodromi di uno studio metaepistemologico su diritto ed informazione*, in «L'Ircocervo», (2024), 23, p. 51 ss.

5 Non tutti concordano sulla possibilità teorica di una modellizzazione algoritmica del pensiero: v., per tutti, la posizione di R. Penrose, *Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness*, Oxford, 1994, passim.

6 I. e. «Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)».

7 Il cd. DDL Intelligenza artificiale annunciato in Senato nella seduta parlamentare n. 191 del 21 maggio 2024 (A.S. 1146, XIX Legislatura).

8 La fortunata dicotomia apparsa in U. Eco, *Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa*, Milano, 1964.

tecnologia e vulnerabilità dell'uomo⁹, la seconda approfondendo il problema delle discriminazioni, ora dovute agli equilibri (o ai disequilibri) economici che il modello di sviluppo ingenererebbe, ora connesse ai bias che i sistemi di IA possono rincorrere e persino rafforzare¹⁰. Dunque, sempre muovendo da una postura cautamente critica dell'innovazione, Paola Barbara Helzel ha trattato del disagio del diritto di fronte all'IA, ossia di un'antinomia possibile tra il modello di realtà che la tecnologia vorrebbe imporre e la visione tradizionale che gli ordinamenti mirano a preservare, affermando e riconoscendo l'intangibilità della dignità umana e i diritti individuali dinnanzi a uno sviluppo incontrollato della tecnica¹¹. In modo analogo, Wanda D'Avanzo – partendo da premesse simili – ha riflettuto sul problema dell'introduzione dei principi etici nel design delle tecnologie, rivendicando così un primato del diritto sullo sviluppo tecnologico¹². Si tratta, in altre parole, di quell'approccio che era già proprio del Regolamento generale sulla protezione dei dati (il GDPR, Reg. EU/2016/679), secondo cui è necessario sviluppare tecnologie informatiche che si orientino alla tutela dei diritti sin dalla fase della loro progettazione e nelle impostazioni predefinite del software; un approccio che ritroviamo, con adattamenti, nell'AI Act di recente approvazione.

Il dibattito tra le visioni più pessimiste e quelle più entusiaste non si colloca, come anticipato, soltanto su un piano teorico-generale, se non propriamente filosofico, perché l'uso sempre più diffuso dei sistemi di IA determinerà conseguenze apprezzabili in molti

settori della società; conseguenze che potrebbero invocare – secondo alcuni autori – una regolazione, sia generale che per settori specifici.

In questo senso, Cristiano Cupelli ha illustrato le sfide che l'IA pone al diritto penale, guardando sia alle condotte che possono avere una rilevanza penale, cioè anche ai possibili usi dell'Intelligenza Artificiale nel settore della criminalità, sia ai possibili impieghi dei sistemi artificiali nell'ambito del diritto e del processo penale¹³. Parimenti, Alessandro Martini ha offerto un quadro completo e articolato delle questioni di rilievo da una prospettiva – principalmente, ma non solo – ancorata al diritto privato, provando a offrire una migliore definizione degli attributi che il legislatore europeo adotta trattando di un'IA affidabile e antropocentrica, secondo i metodi e le opzioni ermeneutiche propri del giurista positivo¹⁴.

È poi emerso trasversalmente, ma è stato anche oggetto di alcune specifiche riflessioni, il rapporto tra diritto e Intelligenza Artificiale, soprattutto con riferimento all'inclusione della tecnologia nello strumentario del giurista. È pensabile – si è interrogato Alessandro Ferrara¹⁵ – un uso dell'IA nel campo della giustizia? È possibile un connubio tra Intelligenza Artificiale e giustizia predittiva nel quale l'impatto benefico superi il timore dei rischi che si paventano?

Più in generale, così per esempio nell'intervento di Francesco Petrillo, è stato affrontato il rapporto tra logica formale, linguaggio informatico e linguaggio giuridico, analizzando da un punto di vista ermeneutico le condizioni e i limiti della coesistenza di paradigmi solo in parte sovrapponibili¹⁶; prospettiva che

9 Alcuni argomenti sono già esposti in V. Barone, *La discriminazione ai tempi dell'intelligenza artificiale: la questione algoritmica*, in T. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche*, Milano, 2024.

10 Numerosi spunti di interesse già nelle ricerche iniziali della giovane studiosa. P.e., v. M. Romeo, *L'intelligenza artificiale nel diritto: tra apocalittici e integrati*, Pisa, 2022.

11 Si può fare riferimento a diversi contributi dell'Autrice. In particolare e tra i vari: P.B. Helzel, *L'algoritmica 'medium' tra l'uomo e l'intelligenza artificiale*, in E. Teliti, P. Laghi (a cura di), *Processo, processi e rivoluzione tecnologica*, Padova, 2022, p. 49 ss.; Ead., *Quale bioetica nell'era dell'intelligenza artificiale?*, in «RivistaPolitica.eu», (2023) n.s., p. 28 ss.; Ead., M. Leonetti, *Machine learning e depotenziamento dell'umano: quale futuro?*, ne «L'Ircocervo», (2024), 23, p. 341 ss.

12 Una prospettiva in parte esposta in W. D'Avanzo, *Intelligenza artificiale e sanità digitale. Il diritto by design e il ruolo del legal design per la protezione dei dati personali*, ne «L'Ircocervo», (2024), 23, p. 420 ss.

13 Un tema su cui si può far rinvio a C. Cupelli, *La sfida dell'intelligenza artificiale al diritto penale*, in «Sistema penale», 21 aprile 2023.

14 Nel quadro di una più ampia riflessione e produzione scientifica rivolta anche alle tecnologie informatiche [v. già A. Martini, *Dalla "nuvola" al negozio: il contratto di cloud computing*, ne «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», (2020), 4, II-Osservatorio, pp. 970-982].

15 Il quale si è occupato di questioni etico-giuridiche, anche in ambiti di intersezione tra diritto e scienza: p.e. A. Ferrara, *Eutanasia e CoViD-19. Perché l'espansione della pandemia del secolo richiede un'urgente riflessione in merito ad eutanasia ed assistenza al suicidio*, in «Biolaw Journal», (2020), S.I., 1; e, più in generale, ha trattato del rapporto tra etica, deontologia e diritto [Id., *Moral Duties and Juridical Duties: The Ambiguity of Legal Ethics Considered Through the Prism of Kant's Metaphysics of Morals*, in «German Law Journal», (2022) 2].

16 F. Petrillo, *Metodo giuridico e metodo ermeneutico. Dall'interpretazione nel diritto civile all'ermeneutica negli altri campi*

escluderebbe, almeno per via teorica, la sostituzione della decisione umana con quella algoritmica.

Per altro verso, il filosofo del diritto Alberto Scerbo è intervenuto, cogliendo l'occasione della riflessione sul tema, per illustrare un'autonomia irriducibile tra un modello di giustizia prevedibile e meccanizzato e la forza nomopoietica del caso specifico, se si vuole, tra la dimensione esistenziale e quella formale del giudicare, contrapponendo anche il proprio vissuto esperienziale a una concezione solo astratta del diritto¹⁷.

Nondimeno, l'iniziativa non ha dato spazio alle sole riflessioni sulle criticità delle tecnologie emergenti. Nel suo intervento l'esperto di informatica Massimo Russo si è concentrato sui bias e sulle euristiche caratterizzano l'attività cognitiva per sostenere le ragioni di un impiego dell'Intelligenza Artificiale nell'efficientamento dei compiti nei quali l'essere umano appare "naturalmente" deficitario, richiamando nelle conclusioni l'ammonimento scolpito, secondo la tradizione, nel tempio di Apollo a Delfi, μηδὲν ἄγαν (niente di troppo). Similmente, intervenendo a distanza da Pittsburgh, l'anestesio-ologo Claudio Loffreda del St. Clair Hospital and Washington Health, ha offerto un quadro articolato degli usi attuali e di quelli possibili dell'IA nel settore della sanità, rimarcando – senza celare le opportune cautele – le ragioni di una visione ottimista sugli effetti della tecnologia. Soprattutto, sia con interventi puntuali che nella relazione conclusiva, Enrico Ferri ha alimentato il dibattito sostenendo una visione ottimista della trasformazione in atto, criticando le prospettive tese ad affermare una possibile antinomia tra i valori cd. occidentali e la tecnologia, ed evidenziando le contraddizioni storiche e teoriche di quanti vorrebbero ergere un (incerto) limite etico allo sviluppo e all'innovazione¹⁸.

del sapere, in «Tigor», (2020) XII, p. 14 ss.

17 Di significativo interesse è il forum inaugurato dall'Autore sulla rivista *Ordines*. Cfr. R. Brighi, T. Casadei, A. Scerbo, Giustizia e tecnologia: tra potenzialità e nuovi rischi. Introduzione al forum, in «*Ordines*», (2023), 2, p. 125 ss.

18 Quanto alla critica della categoria occidentale e all'identificazione di valori che le appartengano, v. E. Ferri, *The Myth of Western Civilization. The West as an Ideological Category and Political Myth*, New York, 2020, passim. Di recente, l'Autore si è occupato anche del rapporto tra tecnologie informatiche e insegnamento universitario: Id., *L'Università al tempo della Rivoluzione telematica*, Roma, 2022.

In questo quadro di interventi, complice l'organizzazione funzionalmente mirata a lasciare ampio spazio al dibattito, studenti e relatori si sono confrontati in discussioni proseguite anche negli eventi che hanno fatto da contorno all'iniziativa. La Scuola Estiva, così, ha rappresentato un'occasione unica per il dialogo tra visioni – spesso se non sempre – opposte della società, della politica e dei rapporti con la tecnologia, facendo emergere nella ricchezza degli interventi modi alternativi di concepire le questioni contemporanee e posture eterogenee nei confronti dell'Intelligenza Artificiale.

Il coordinamento dell'iniziativa di Enrico Ferri e la segreteria organizzativa, diretta da Alessandro Gerardi Virgili¹⁹, hanno completato il programma delle attività scientifiche con un insieme di altre attività legate al territorio, alla Ciociaria e alla città di Arpino; uno dei centri più antichi e rilevanti sul piano culturale ed artistico della provincia di Frosinone, che ha dato i natali a Caio Mario, Agrippa e Cicerone, e in cui si staglia la civitas vetus, un'acropoli racchiusa in una delle cinte murarie meglio conservate dell'epoca preromana con uno tra i più antichi archi a sesto acuto (VIII secolo a.C.)²⁰. I partecipanti hanno anche visitato l'Abbazia cistercense di Casamari, in stile protogotico, sotto la guida di un monaco appartenente all'ordine. Così, dalla riflessione sull'intelligenza artificiale alle iniziative legate al territorio, la Scuola ha anche proposto un viaggio "parallelo" nelle tradizioni locali. Non da ultimo, i partecipanti hanno assistito a un concerto del trio Alysée, che li ha condotti in un itinerario artistico sui rapporti tra lo sviluppo della strumentazione musicale e la musica contemporanea²¹.

19 Studioso, peraltro, interessato sul fronte processual-penalistico ai rapporti problematici tra diritto e scienza [cfr. A. Gerardi Virgili, *Stato psicofisico e cosciente partecipazione processuale: il nuovo alveo dell'art. 72 bis c.p.p.* Nota a Corte Cost., sent. n. 65 del 2023, in «*Osservatorio costituzionale*», (2023), 5, p. 97 ss.].

20 Peraltro, interessanti applicazioni tecnologiche nella ricerca archeologica sul sito sono in S. Galassi, N. Ruggieri, G. Tempesta, *Ruins and Archaeological Artifacts: Vulnerabilities Analysis for Their Conservation Through the Original Computer Program BrickWORK*, in *Structural Analysis of Historical Constructions: An Interdisciplinary Approach*, Cham, 2019, p. 1839 ss.

21 Tra l'altro, E. Longo e E. Filippetti, tra gli artisti presenti, sono entrambi docenti al Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma e autori di rilievo sui reciproci ambiti di interesse (un esempio, quanto al secondo, Id., *Spirali per sassofoni*, Roma,

Nel complesso, il quadro di attività scientifiche e di complemento ha raggiunto un'interazione possibile tra il mondo del passato e il mondo nuovo, suggerendo un modello in cui far convivere istanze diverse e non necessariamente in conflitto; quasi scommettendo sulla sinergia virtuosa che può nascere tra gli aspetti migliori della tradizione e le sfide e le opportunità dell'innovazione.

Francesco Cirillo, è assegnista di ricerca nell'Università della Tuscia, e docente a contratto di Diritto dell'Intelligenza Artificiale, Diritto della privacy e di Neurodiritto nell'Università Niccolò Cusano. Si occupa di questioni teorico-giuridiche, soprattutto con riferimento alle tecnologie emergenti e al rapporto tra diritto e scienza.

francescocirillostudio@gmail.com

2017). L'AI dispiega il suo effetto anche in ambito musicale e con riferimento al sassofono: W.-Q Qi, H.-B. Cao, A Study of Information- Based Teaching Strategies for the Saxophone Based on Deep Learning, in «Mobile Information Systems», (2022), 1.